



Decreto n° 061 / Pres.

Trieste, 7 aprile 2020

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

L.R. 3/1999 ART. 3, L.R. 5/2007 ART. 14. APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 7 AL PIANO TERRITORIALE INFRAREGIONALE RELATIVO ALLA ZONA INDUSTRIALE UDINESE, ADOTTATA DAL CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO DEL FRIULI.

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 07/04/2020

Siglato da:

DANIELA IURI

in data 07/04/2020

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
il Presidente	

Visti gli artt. 1, 3 e 4 della L.R. 18.1.1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), l'art. 14 della L.R. 23.2.2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), gli artt. 12 e 13 del "Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5" emanato con il D.P.Reg. n. 086/Pres. del 20.3.2008, il titolo V, capo II, della L.R. 20.2.2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), e le loro successive modifiche ed integrazioni;

Atteso che, in esito alla fusione per incorporazione del Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontana Alto Friuli nel Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli Centrale, risulta costituito il "Consorzio di sviluppo economico del Friuli", come si evince dall'atto di fusione per incorporazione stipulato in data 29.8.2017;

Atteso che il Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli Centrale era dotato di Piano territoriale infraregionale relativo alla Zona Industriale Udinese, comprendente aree poste sui territori dei comuni di Udine, Pavia di Udine e Pozzuolo del Friuli, approvato dal Presidente della Regione con decreto n. 0205/Pres. dell'8.7.2002, integrato con decreto n. 0118/Pres. del 6.5.2003, e di successive varianti al piano stesso;

Atteso che il Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontana Alto Friuli era dotato di Piano territoriale infraregionale relativo all'ambito di propria competenza, comprendente aree poste sui territori dei comuni di Buja, Gemona del Friuli ed Osoppo, approvato dal Presidente della Regione con decreto n. 096/Pres. del 13.5.2015;

Atteso che il Consorzio di sviluppo economico del Friuli, con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 4 del 29.10.2019, ha adottato, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 23.2.2007, n. 5 e s.m.i. e dell'art. 12 del Regolamento emanato con D.P.Reg. 20.3.2008, n. 086/Pres., la variante n. 7 al Piano territoriale infraregionale relativo alla Zona Industriale Udinese;

Preso atto degli atti ed elaborati relativi alla variante in argomento;

Atteso che il comune di Udine (con deliberazione giunta n. 64 del 18.2.2020), il comune di Pavia di Udine (con nota n. 14963 del 9.12.2019) e il comune di Pozzuolo del Friuli (con nota n. 585 del 16.1.2020) hanno espresso, ai sensi dell'art. 12, co. 2, del Regolamento emanato con D.P.Reg. 86/2008, il proprio parere favorevole in ordine alla compatibilità della variante n. 7 al Piano territoriale infraregionale in argomento, così come adottata con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 4/2019, con le indicazioni degli strumenti urbanistici di propria competenza;

Visto il parere n. 07/20 del 30.3.2020, con cui il Direttore del Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio ha ritenuto che la variante n. 7 al Piano territoriale infraregionale relativo alla Zona Industriale Udinese sia meritevole di approvazione;

Ritenuto di far proprio il suddetto parere del Direttore del Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio, che pertanto viene a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Atteso che l'Assemblea del Consorzio di sviluppo economico del Friuli, con la suddetta deliberazione n. 4/2019, ha richiamato un documento tecnico con cui è dichiarata e motivata l'assenza di incidenze significative della variante n. 7 al Piano territoriale infraregionale in argomento sui siti di importanza comunitaria o zone speciali di conservazione di cui alla direttiva 92/43/CEE, ed in particolare sulle zone denominate IT3320023 "Magredi di

Campoformido” ed IT3320029 “Confluenza fiumi Torre e Natisone”, e sulle zone di protezione speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE;

Atteso che l'Assemblea del Consorzio di sviluppo economico del Friuli, con la suddetta deliberazione n. 4/2019, ha richiamato la determinazione dell'autorità competente in materia di valutazione ambientale strategica (Ufficio Gestione Territorio, Ambiente ed Energia del Consorzio medesimo) n. 01/2019 del 1.10.2019, “[..] dalla quale risulta che la Variante n. 7 al PTI è esclusa dalla fase di valutazione ambientale strategica di cui agli artt. 13 - 18 del D.Lgs 152/2006, per le motivazioni descritte nella relazione istruttoria facente parte integrante della determina [..]”, relazione nella quale è evidenziato in particolare che “[..] la Variante n. 7 non determina nuovi impatti significativi sull'ambiente rispetto a quelli già valutati nella procedura di VAS della Variante n. 4 (“nuovo PTI”). [..]”;

Visto il decreto del Presidente della Regione 27.8.2004, n. 0277/Pres., recante “Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali. Approvazione”, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 23.7.2018, n. 1363, e successive modifiche ed integrazioni;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 506 del 3.4.2020;

Decreta

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni, è approvata la variante n. 7 al Piano territoriale infraregionale relativo alla Zona Industriale Udinese, adottata dal Consorzio di sviluppo economico del Friuli con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 4 del 29.10.2019;

2. L'approvazione di cui al punto 1 comporta - limitatamente alle aree e agli immobili di nuova individuazione rispetto a quelli oggetto di analoga previsione nella variante n. 4 al Piano territoriale infraregionale in argomento, approvata con D.P.Reg. n. 0148/Pres. del 6.8.2013 - la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità, e legittima l'espropriazione nonché l'occupazione temporanea e d'urgenza, delle aree e degli immobili individuati negli elaborati della variante n. 7 al Piano territoriale infraregionale denominati “Piano particellare di esproprio”, Allegati nn. 3b.1, 3d, 3f, 3m, 3n, allegati alla deliberazione dell'Assemblea consortile n. 4/2019;

3. Il termine di efficacia della variante n. 7 al Piano territoriale infraregionale in argomento ai fini espropriativi delle aree e degli immobili individuati negli elaborati denominati “Piano particellare di esproprio”, Allegati nn. 3b.1, 3d, 3f, 3m, 3n, - limitatamente alle aree e agli immobili di nuova individuazione rispetto a quelli oggetto di analoga previsione nella variante n. 4 al Piano territoriale infraregionale, approvata con D.P.Reg. n. 0148/Pres. del 6.8.2013 - è fissato in anni 10 (dieci) dalla data della sua approvazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 13, co. 3 e 7, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., dell'art. 12, co. 7, del Regolamento emanato con D.P.Reg. n. 086/Pres. del 20.3.2008, dell'art. 3, co. 1, della L.R. 12/2008 e s.m.i. e dell'art. 65, co. 2, della L.R. 3/2015 e s.m.i.;

4. L'Assessore regionale alle infrastrutture e territorio è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione e trasmesso in copia conforme all'originale al Consorzio di sviluppo economico del Friuli.

- dott. Massimiliano Fedriga -